



COMUNE DI TORRI DEL BENACO

Provincia di Verona

Viale F.lli Lavanda n. 3 – C.A.P. 37010
www.comune.torridelbenaco.vr.it

P. I.V.A. 00661030239

Corpo di Polizia Locale

Prot. n. 7767

Ordinanza Permanente, n. 116

Torri del Benaco addì 23 maggio 2017

Tel. Ufficio: 800 800 300 / fax: 045 62 05 830

e-mail: uffpm@comune.torridelbenaco.vr.it

OGGETTO: Istituzione divieti ed obblighi nei centri abitati e nei centri storici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SENTITE le reiterate richieste di numerosi cittadini, i quali hanno denunciato il comportamento di taluni, che deambulano nelle strade cittadine frequentando locali pubblici ed esercizi commerciali in abbigliamento balneare o in abiti succinti;

CONSTATATO che la balneazione nello specchio di acqua del lago antistante la spiaggia corrente a nord del "Lido Bagni" fino alla fine del "Lungo lago Vittorio Veneto" nonché nella frazione di Pai, in Via Pai di Sotto, a partire dal parcheggio pubblico posto a sud del porto e procedendo in direzione nord fino al molo di attracco del battello, costituisce intralcio e crea disagio ai passanti durante la stagione estiva;

CONSIDERATO che la pratica della pesca sullo specchio d'acqua antistante il capoluogo crea intralcio e pericolo a passanti e bagnanti durante il periodo estivo;

CONSIDERATO che per incuria e malcostume di taluni proprietari e/o detentori di cani o di altri animali da affezione, spazi e luoghi pubblici nonché aree destinate a verde pubblico o parchi giochi, vengono di sovente sporcati dalle deiezioni di animali, recando disturbo e disagio ai cittadini;

RILEVATO inoltre che durante la stagione turistica vi è la presenza di un sempre maggior numero di persone dedite all'acconciatura, oltre alla presenza di altre che esercitano, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, venditori ambulanti di fiori e simili o che pretendono somme di denaro dopo la richiesta di apposizione di firme a favore o contro lo spaccio o l'uso di droga o di qualsiasi altra attività illecita, creando disagi ed disturbo a cittadini e turisti che frequentano i centri storici del capoluogo e delle frazioni di Albisano e Pai;

CONSIDERATO che, nella stagione estiva, la presenza dei cantieri edili contrasta, per i disagi ed il disturbo che provocano, con le esigenze sociali e ricreative di cittadini e turisti che frequentano i centri storici del capoluogo e delle frazioni di Albisano e Pai;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000, n. 267, avente all'oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

PRESO ATTO delle direttive impartite dall'Amministrazione comunale;

ORDINA

1. è istituito, a partire dal c.n. 2 di Via G. Marconi – circolo nautico - e fino alla fine di Lungolago V. Veneto nonché, a partire dal parcheggio pubblico posto a sud del porto e procedendo in direzione nord fino al molo di attracco del battello, in Via Pai di Sotto nella frazione di Pai, il divieto di balneazione;
2. è istituito, a partire dal c.n. 2 di Via G. Marconi – circolo nautico - e fino alla fine di Via V. Veneto nonché nei centri storici delle frazioni di Albisano e Pai, il divieto di deambulare e circolare in tenuta balneare o in abiti succinti;

3. E' vietato appendere abiti o mute o indumenti o materiali da sub, sulla ringhiera o sul monumento AVIS, posti alla fine di Lungolago Vittorio Veneto;
4. è istituito, nei centri abitati del capoluogo nonché delle frazioni di Albisano e Pai, per i proprietari o i detentori di cani o di altri animali d'affezione, nella conduzione degli stessi in luogo pubblico, l'obbligo di:
 - a. munirsi di apposite palette o mezzi o strumenti adatti alla pulizia del suolo pubblico dalle deiezioni degli animali, ivi compresa l'orina;
 - b. provvedere, nel caso in cui detti animali lascino deiezioni, ivi compresa l'orina, all'immediata e completa pulizia del suolo;
 - c. trattenere, gli animali con apposito guinzaglio;
 - d. condurre, gli animali di grossa taglia e/o da difesa, muniti di apposita museruola;
 - e. non introdurre gli animali nei parchi, nei giardini pubblici nonché sulle aiuole;
5. E' vietato introdurre cani nei cimiteri comunali del Capoluogo o delle frazioni di Albisano o Pai;
6. è istituito, a partire dal c.n. 2 di Via G. Marconi – circolo nautico - e fino alla fine di Via V. Veneto nonché a partire dal parcheggio pubblico posto a sud del porto e procedendo in direzione nord fino al molo di attracco del battello di Via Pai di Sotto, nella frazione di Pai, dalle ore 8:00 alle ore 24:00, il divieto di pesca, nonché dalla fine di Via V. Veneto fino al monumento ai "Caduti del Mare" in corrispondenza del parco pubblico di Villa Melisa lungo il lago il divieto di pesca dalle ore 08:00 alle ore 19:00. E' inoltre fatto divieto di occupare il suolo pubblico con qualsiasi mezzo, al fine di prendere il posto per le ore in cui la pesca è consentita.
7. è istituito, su tutto il territorio comunale, il divieto di fermarsi od intrattenersi in loco per effettuare l'acconteraggio, anche in forma passiva, nonché di svolgere qualunque attività di mestieri girovaghi, quali saltimbanchi, cantanti, suonatori, venditori ambulanti di fiori e simili, qualunque forma di spettacolo, qualsiasi pretesa di somme di denaro correlata a richieste di apposizione di firme a favore o contro lo spaccio o l'uso della droga e di qualsiasi altra attività illecita, senza il permesso dell'Autorità comunale;
8. è vietato eseguire lavori edili nei centri storici di Torri del Benaco, Albisano e Pai, a far data dal 01 GIUGNO e fino al 10 SETTEMBRE, ad eccezione dei lavori manutentivi interni, per i quali non necessiti l'uso di attrezzature rumorose. Possono essere concesse autorizzazioni in deroga per particolari e comprovati motivi.
9. è revocato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente;
10. All'ufficio tecnico di apporre la necessaria segnaletica;
11. I trasgressori alle disposizioni previste nella presente ordinanza sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, salvo che il fatto non costituisca reato;

12. Ove previsto il trasgressore dovrà provvedere al ripristino immediato dello stato dei luoghi o all'immediata esecuzione delle prescrizioni impartite dall'operatore di Polizia previste dal presente provvedimento e, in caso di mancata esecuzione, si provvederà d'ufficio con spese a carico dello stesso e/o degli obbligati in solido.

13. A chi spetta, l'espletamento dei servizi di Polizia locale, di fare osservare il presente provvedimento.



Il Responsabile Area Vigilanza e Territorio
Stefano Nicotra

nomefile: ordinanze/permanenti/centro storico